



**ATTO N. 715/BIS**

---

***D*ISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa della Giunta regionale*

*(deliberazioni n. 234 del 05/03/2012, n. 237 del 05/03/2012 e n. 383 del 11/04/2012)*

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)”*

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE  
GIUNTALE N. 1648 DEL 29/12/2011**

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 17/04/2012*

*Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 17/04/2012*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 234 DEL 05/03/2012**

**OGGETTO:** Atto del Consiglio regionale n.715 - DDL di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28.11.2003 n.23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)" adottato con DGR n. 1648 del 29.12.2011


		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carla Casciari

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 15 APR. 2012

Il funzionario:



## LA GIUNTA REGIONALE

**Preso atto**, di quanto riferito dal relatore, l'Assessore Stefano Vinti, che di seguito si riporta: la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1648 del 29.12.2012, ha approvato il ddl di modifica della legge regionale 23\03. Nel corso dell'ulteriore discussione sul ddl sono state effettuate le necessarie valutazioni dalle quali è emersa l'opportunità di introdurre alcune modifiche all'articolato, contenute negli emendamenti allegati all'atto proposto.

Le principali modifiche riguardano:

- l'indicazione della struttura regionale presso cui è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
- le ulteriori possibilità per concedere contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione;
- il sostegno ai proprietari di interi immobili che si rendono disponibili a locare gli alloggi con le modalità di cui all'art. 2 della legge 431\98;
- le precisazioni sulla formazione delle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Ritenuto** di deliberare ai sensi in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

**A voti unanimi espressi nei modi di legge,**

### DELIBERA

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Regolamento interno, di fare propria la relazione dell'Assessore competente e di approvare gli emendamenti dal medesimo illustrati e allegati al documento relativi al disegno di legge in oggetto e di trasmettere il presente atto alla Commissione consiliare competente.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

**ATTO 715 - DDL di iniziativa della G.R. "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle  
l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)  
(deliberazione n. 1648 del 29.12.2011)**

**- Emendamento al titolo della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).**

Il Titolo della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente: "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale".

**- Emendamento all'articolo 1 (Finalità della legge) della l.r. 23/2003, come modificato dall'articolo 1 del DDL**

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente: "a) ad incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale sociale;"

**- Emendamento all'articolo 6 (Osservatorio della condizione abitativa) della l.r. 23/2003, come modificato dall'articolo 7 del DDL**

Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini dell'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di ERS che ne assicura la funzione, l'Osservatorio della condizione abitativa."

**-Emendamento all'art. 14 (Sostegno al reddito) della l.r. 23\2003, come modificato dall'art. 17 del DDL:**

Dopo il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 23\2003 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Possono, inoltre, essere concessi contributi integrativi al canone di locazione a favore di nuclei familiari che devono reperire una idonea sistemazione alloggiativa a seguito di sfratto esecutivo per morosità causata da riduzione del reddito per uno dei seguenti motivi: perdita di lavoro; collocamento in mobilità o cassa integrazione; malattia grave; infortunio grave o decesso di uno dei componenti della famiglia. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità applicative per l'erogazione del contributo stesso."

**-Emendamento al DDL**

Dopo l'art. 17 del DDL è aggiunto il seguente:

"Art....."

(Integrazione alla L.R. 23\03)

1. Dopo l'art. 14 della L.R. 23\2003 è aggiunto il seguente:

Art. 14 bis

(Sostegno ad operatori privati)

1. Possono essere erogati contributi agli operatori di cui all'articolo 25, comma 4, ad esclusione dei cittadini singoli o riuniti in forma associata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, proprietari di interi fabbricati non locati che provvedono a stipulare singoli contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2 della l. 431/1998.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità applicative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1."

**- Emendamento all'art. 24 bis (Disposizioni attuative) della l.r. 23/2003, come inserito dall'art. 26 del DDL**

L'articolo 24 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 24 bis

(Erogazione dei contributi e disciplina dei requisiti)

1. La Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per disciplinare le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge".
2. La Giunta regionale, inoltre, detta, con proprio atto, disposizioni per la disciplina applicativa dei requisiti di cui agli articolo 20, 21, 22 e 24."

**- Emendamento all'art. 31 bis (Commissione comunale per le assegnazioni) della l.r. 23/2003, come inserito dall'art. 34 del DDL**

L'articolo 31 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 31 bis

(Commissione per le assegnazioni)

1. L'unione speciale di comuni richiamata dall'articolo 30, comma 1, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituisce una Commissione, denominata Commissione per le assegnazioni, con competenza territoriale sovra comunale.
2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta da cinque membri tra i quali due esperti in materie giuridico amministrative preferibilmente esterni alle amministrazioni comunali ed uno designato dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative.
3. La Commissione dura in carica cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite dall'unione stessa.

**- Emendamento all'articolo 47 (Linee guida e programma speciale per l'utilizzo del patrimonio) della l.r. 23/2003, come modificato dall'articolo 52 del DDL**

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

"a) assegnazione mediante le graduatorie ordinarie di ERS pubblica;"

**Emendamento all'articolo 57 (Sostituzione dell'articolo 58) del DDL**

L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57

(Norme di attuazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti regionali già previsti dagli articoli 2, comma 4; 8, commi 2 e 4; 11, comma 4; 16, comma 2, come richiamati dall'art. 58 della l.r. 23/2003, sono sostituiti da atti amministrativi.
2. La Giunta regionale adotta, entro ... dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti amministrativi di cui agli articoli 2, comma 4; 6, comma 4; 8, comma 3; 10, comma 2; 11, comma 4; 14, comma 5 bis; 14 bis, comma 2; 16, comma 2; 24 bis commi 1 e 2 e 25, comma 1 della l.r. 23/2003, come modificata dalla presente legge.
3. Gli atti amministrativi di cui al comma 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le norme contenute nel regolamento regionale 13/2007, abrogato dall'articolo 57 bis della presente legge, continuano a produrre effetti fino alla data di pubblicazione dell'atto di cui all'articolo 11, comma 4 della l.r. 23/2003, come modificato dall'articolo 14 della presente legge. Ai procedimenti pendenti alla data di pubblicazione si applica la disciplina di cui al suddetto regolamento.
3. La Giunta regionale adotta, entro ... dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di cui agli articoli 19, comma 1; 25, comma 10; 27, comma 7; 29, comma 4; 31, comma 1; 43, comma 2 e 44, comma 1."

**Emendamento al DDL**

Dopo l'articolo 57 del DDL, è aggiunto il seguente:

"Articolo 57 bis

(Norme di abrogazione)

1. L'articolo 16 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale) è abrogato.
2. Il regolamento regionale 6 novembre 2007, n. 13 (Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti) è abrogato. "

**Emendamento all'art. 58 (Norme transitorie) del DDL**

Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del DDL, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Fino alla costituzione delle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 8 della l.r. 18/2011 e, in ogni caso, fino alla nomina della Commissione per le assegnazioni di cui all'articolo 31 bis della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, il comune, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituisce apposita commissione per le assegnazioni attenendosi ai criteri contenuti nel medesimo articolo 31 bis. Il comune può, altresì, concordare con uno o più comuni limitrofi l'istituzione di un'unica commissione per l'assegnazione con competenza territoriale sovra comunale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31 bis della l.r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.

4 ter. Fino alla istituzione dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 6 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, continua ad operare l'Osservatorio di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2010.

Perugia, li ... 11/10/2012  
Per copia conforme  
all'originale.  
IL FUNZIONARIO



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 237 DEL 05/03/2012**

**OGGETTO:** Atto del Consiglio regionale n. 715 - DGR n. 1648 del 29.12.2011 - DDL di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni ed integrazioni dalla L.R. 28.11.2003 n.23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica")

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carla Casciari

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 15 APR. 2012

Il funzionario:

## LA GIUNTA REGIONALE

**Preso atto**, di quanto riferito dal relatore, l'Assessore Stefano Vinti, che di seguito si riporta:  
La Giunta regionale ha approvato con DGR n. 1648 del 29.12.2012 il ddl di modifica della legge regionale n.23\03.

Nel corso dell'ulteriore discussione sul ddl sono state effettuate le valutazioni in sede tecnica, dalle quali è emersa l'opportunità di introdurre modifiche all'articolo.

Alcune modifiche sono già oggetto di un precedente atto, mentre con il presente si sottopongono all'approvazione della Giunta regionale le seguenti:

- la disponibilità di alloggi di ERS pubblica presente in ogni territorio comunale deve essere comunicata dall'ATER, oltre che al Comune, anche al Servizio regionale competente in materia di ERS;
- le Commissioni per l'assegnazione sono tenute a relazionare alla Giunta regionale in merito alla loro attività, al fine di poter monitorare l'andamento dell'assegnazione degli alloggi;
- la Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo in caso di prolungata ed ingiustificata inerzia del Comune nelle assegnazioni.

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Ritenuto** di deliberare ai sensi in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Regolamento interno, di fare propria la relazione dell'Assessore competente e di approvare gli emendamenti dal medesimo illustrati e allegati al documento relativo al disegno di legge in questione e di trasmettere il presente atto alla Commissione consiliare competente.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**



**IL PRESIDENTE**



**Emendamento all'art. 31 bis (Commissione comunale per le assegnazioni) della L.R. 23\2003, come inserito dall'art. 34 del DDL**

Dopo il comma 3 dell'art. 31 bis della l.r. 23\2003 è inserito il seguente:

"4. La Commissione, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale una relazione in merito alla propria attività"

**Emendamento all'art. 32 della L.R. 23\2003 come sostituito dall'art. 35 del DDL**

Al comma 1 dell' art. 32 della l.r. 23\2003 sostituito dall'art. 35 del DDL dopo le parole "al comune" sono aggiunte le parole "e alla struttura regionale competente in materia di ERS".

Al comma 3 (a seguito dell' introduzione del successivo comma 4) dell'art. 32 della l.r. 23\2003 sostituito dall'art. 35 del DDL le parole "comma 4" sono sostituite dalle parole "comma 5".

Dopo il comma 3 dell'art. 32 della L.R. 23\2003 sostituito dall'art. 35 del DDL è aggiunto il seguente:

"4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, senza che il comune abbia provveduto all'assegnazione, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n.23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).":

Al comma 8 (a seguito dell' introduzione del comma 4) dell'art. 32 della l.r. 23\2003 sostituito dall'art. 35 del DDL le parole "comma 7" sono sostituite dalle parole "comma 8".

Perugia, li 17 APR 2012  
Per copia conforme  
all'originale.  
FUNZIONARIO





# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 383 DEL 11/04/2012**

**OGGETTO:** Atto del Consiglio regionale n. 715 - DDL di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28.11.2003 n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)" adottato con DGR n. 1648 del 29.12.2011


		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 16 APR. 2012

Il funzionario:



## LA GIUNTA REGIONALE

**Preso atto**, di quanto riferito dal relatore, l'Assessore Stefano Vinti, che di seguito si riporta: il disegno di legge indicato in oggetto, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1648 del 29.12.2011, è attualmente all'esame della Commissione consiliare competente. Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, sono emerse alcune criticità, alle quale si ritiene opportuno fornire una soluzione mediante espressa previsione nel testo normativo.

In particolare, negli ultimi tempi, il tema degli sfratti si sta manifestando sempre più insistentemente nella sua drammaticità.

Infatti, a causa della grave situazione economica ed al caro affitti del mercato immobiliare privato, sono sempre più numerosi i nuclei familiari che si trovano in condizioni di emergenza abitativa.

L'edilizia pubblica non riesce a fornire una risposta adeguata a questi problemi, a causa essenzialmente della drastica riduzione delle risorse finanziarie impegnate nel settore, che ha avuto quale conseguenza la forte diminuzione del patrimonio a disposizione.

In questo contesto si inserisce l'emendamento proposto, che prevede l'istituzione, da parte dell'unione speciale dei comuni, di commissioni preposte ad assicurare la sostenibilità degli sfratti, attivando strumenti che agevolino il passaggio da casa a casa dei nuclei familiari interessati.

Almeno una volta all'anno i dati sul disagio abitativo, raccolti dalle commissioni, sono trasmessi all'Osservatorio della condizione abitativa, per essere poi successivamente sottoposti all'esame del Comitato permanente per l'edilizia residenziale.

La previsione normativa di cui trattasi è competenza regionale, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166/2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 della legge n. 9/2007, il quale conferiva ai Comuni la possibilità di istituire commissioni, con durata di diciotto mesi, per la finalità sopra citata.

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Ritenuto** di deliberare ai sensi in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. ai sensi dell'art. 17, comma 1, di fare propria la relazione dell'Assessore Vinti;
2. di approvare gli emendamenti al disegno di legge in oggetto come illustrati dal medesimo e allegati al documento;
3. di trasmettere il presente atto alla commissione consiliare competente.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Atto 715 – DDL di iniziativa della Giunta regionale “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28.11.2003 n. 23 “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica” – (Deliberazione della Giunta regionale n. 1648 del 29.12.2011 )



Emendamento al DDL

Dopo l'art. 38 del DDL è aggiunto il seguente:

“Art.....

(Integrazione alla LR 23\03)

1. Dopo l'art. 34 della L.R. 23\2003 è aggiunto il seguente:

Art. 34 bis

(Commissioni per il contrasto al disagio abitativo)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto per finita locazione, ovvero per morosità nei casi previsti dall'art. 14, comma 5 bis, ed aventi una capacità economica non superiore a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), l'unione speciale dei Comuni istituisce apposita commissione per promuovere azioni coordinate che assicurino la sostenibilità sociale dello sfratto, ricercando e favorendo il percorso di passaggio da casa a casa dei nuclei familiari medesimi.
2. Le azioni poste in essere dalle commissioni di cui al comma 1 possono favorire l'accesso agli alloggi di proprietà privata, ovvero consentire l'assegnazione di alloggi di ERS pubblica, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 34, comma 2.
3. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dall'unione speciale dei comuni, prevedendo, comunque, tra i componenti, un rappresentante dell'ATER regionale, un rappresentante della Prefettura competente per territorio e un rappresentante della Questura competente per territorio.
4. Almeno una volta all'anno le commissioni trasmettono i dati sul disagio abitativo presente nella regione all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 6 per essere sottoposti all'esame del Comitato permanente per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 5, al fine di elaborare proposte di possibili azioni dirette a contrastare l'emergenza abitativa.

Emendamento all'art. 58 (Norme transitorie) del DDL

Dopo il comma 4 ter dell'articolo 58 del DDL, è inserito il seguente:

“4 quater. Fino alla costituzione delle unioni speciali dei Comuni di cui al comma 4 bis, le commissioni di cui all'articolo 34 bis della l.r. 23\03, come inserito dalla presente legge, sono istituite dai Comuni, attenendosi ai criteri contenuti nel medesimo articolo.”

Perugia, li 17 APR. 2012  
Per copia conforme  
all'originale.  
IL FUNZIONARIO